SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 9 settembre 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1986, n. 538.

Modalità di liquidazione dei trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza. Semplificazione di procedure in materia di pagamento degli stipendi ai dipendenti dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, che ha delegato tra l'altro il Governo della Repubblica ad emanare norme aventi valore di legge ordinaria per semplificare e snellire le procedure di ordinazione e pagamento delle spesa statale, per provvedere alla revisione, integrazione e coordinamento delle disposizioni e degli ordinamenti contabili attualmente vigenti in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni nonchè per adeguare la normativa vigente sulla contabilità pubblica all'evoluzione della tecnologia, tenendo conto delle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, concernente la parziale attuazione della delega di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del secondo comma dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, concernente l'adeguamento della normativa riguardante i servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilità amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del sistema informativo;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 3 maggio 1967, n. 315;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3;

Visto l'art. 28 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153;

Visto l'art. 30 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131;

Considerata l'urgente necessità di provvedere, mediante la graduale attuazione delle deleghe di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, alla semplificazione di talune procedure in materia di ordinazione e pagamento stipendi e pensioni, facendo altresì luogo all'adeguamento delle procedure stesse alle esigenze di utilizzazione dei moderni sistemi di elaborazione automatica dei dati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 1986;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Capo I

MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A FAVORE DEGLI ISCRITTI ALLE CASSE PENSIONI DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA DEL MINISTERO DEL TESORO E DEI LORO FAMILIARI.

Art. 1.
Trattamento normale diretto nel caso di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età o di servizio

1. Nel caso di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età o di servizio, il provvedimento di liquidazione del trattamento normale di quiescenza è predisposto dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e trasmesso ai competenti organi di controllo. A tal fine, l'ente presso cui il dipendente presta servizio trasmette alla predetta direzione generale, almeno sei mesi prima del raggiungimento del limite di età o di servizio, la domanda di pensione, la certificazione di cui al quarto comma dell'art. 30 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, nonchè la occorrente documentazione, i cui dati debbono comunque essere confermati dallo stesso ente entro un mese dalla avvenuta cessazione dal servizio. L'ente stesso invia alla compentente direzione provinciale del tesoro gli atti occorrenti ai fini di quanto previsto dal comma 5.

2. Nel provvedimento di concessione sono indicati: le generalità del titolare del trattamento, del coniuge e dei figli minorenni; la data di presentazione della domanda di pensione; il servizio utile reso dal dipendente, compresivo degli eventuali periodi o servizi riconosciuti e delle campagne di guerra; il motivo e la data di cessazione dal servizio; l'età massima prevista per il collocamento a riposo del dipendente in base alla legge ovvero al contratto collettivo o al regolamento dell'ente; l'importo annuo lordo e la data di decorrenza della pensione; gli altri elementi previsti dall'art. 8 della legge 17 aprile 1985, n. 141.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento la ragioneria invia copia del provvedimento stesso alla compentente direzione provinciale del tesoro per il tempestivo inizio dei pagamenti e l'originale alla Corte dei conti, unitamente alla relativa documentazione, per il controllo di compentenza.

4. La direzione provinciale del tesoro, ricevuta copia del provvedimento di concessione, procede all'apertura della relativa partita di spesa fissa e all'attribuzione alla stessa del numero di iscrizione, di cui dà comunicazione alla Direzione generale degli istituti di previdenza; dispone quindi il puntuale pagamento del trattamento economico, dalla data di decorrenza e sulla base di quanto previsto dal provvedimento medesimo, operando il conguaglio con quanto corrisposto a titolo di pensione provvisoria a norma del comma 5. Ove intervenga successivamente una modifica dell'ammontare del trattamento pensionistico a seguito di rilievo degli organi di controllo o per altra causa, si fa luogo al conguaglio a credito o a debito.

5. Nelle more della concessione del trattamento definitivo si provvede all'attribuzione della pensione provvisoria con la procedura di cui all'art. 7.

Art. 2.

Trattamento normale diretto nel caso di cessazione per causa diversa dal raggiungimento del limite di età o di servizio.

1. Nei casi di collocamento a riposo per causa diversa dal raggiungimento del limite di età o di servizio, l'ente presso cui il dipendente presta servizio trasmette la domanda di pensione, la certificazione e la documentazione di cui al comma 1 dell'art. 1, alla Direzione generale degli istituti di previdenza, entro un mese dalla avvenuta cessazione dal servizio. Contestualmente l'ente stesso invia alla competente direzione provinciale del tesoro gli atti occorrenti per la concessione della pensione provvisoria.

2. Si applica il disposto dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1.

Art. 3.

Trattamento normale indiretto per decesso in servizio del dipendente

1. Il trattamento normale indiretto in favore dei familiari del dipendente deceduto in attività di servizio è liquidato, su domanda degli interessati, dalla Direzione generale degli istituti di previdenza.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, l'ente presso cui il dipendente stesso prestava servizio trasmette entro un mese dalla morte, alla predetta Direzione generale, la domanda di pensione, la certificazione di cui al comma 1 dell'art. 1 nonchè la occorrente documentazione. Contestualmente l'ente stesso invia alla competente direzione provinciale del tesoro gli atti occorrenti per l'attribuzione del trattamento provvisorio.

3. Nel provvedimento di concessione della pensione definitiva sono indicati: le generalità del dipendente e quelle del titolare del trattamento; la data di presentazione della domanda di pensione; il servizio utile reso dal dipendente deceduto, comprensivo degli eventuali periodi o servizi riconosciuti e delle campagne di guerra; la data di decesso del dante causa; l'importo annuo lordo e la data di decorrenza della pensione; gli altri elementi previsti dall'art. 8 della legge 17 aprile 1985, n. 141.

4. Si applica il disposto dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 1.

Art. 4.

Trattamento normale di riversibilità per il decesso del pensionato

1. In caso di decesso del pensionato la direzione provinciale del tesoro che ha in carico la pensione diretta, senza l'adozione di provvedimento formale, liquida la pensione di riversibilità a favore del coniuge superstite e degli orfani minorenni, in base ai dati indicati nel decreto di liquidazione del trattamento diretto secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1, previo accertamento della inesistenza di sentenza di separazione personale per colpa dello stesso coniuge superstite.

2. Con le modalità indicate nel comma 1 la direzione provinciale del tesoro liquida la pensione di riversibilità a favore del coniuge superstite e degli orfani minorenni anche in mancanza dei dati relativi alle generalità degli stessi nel provvedimento di concessione della pensione diretta, previo accertamento della tempestività del matrimonio contratto dal pensionato.

3. Senza provvedimento formale si procede altresì in favore degli orfani in caso di decesso o di passaggio ad altre nozze del coniuge superstite titolare di pensione di riversibilità, nonchè in favore del coniuge superstite e degli orfani minori del pensionato, nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto prima che il pensionato stesso compisse il sessantacinquesimo anno di età ovvero dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o col matrimonio siano stati legittimati figli naturali, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni suddette.

4. In caso di decesso di un compartecipe della pensione, alla liquidazione del nuovo trattamento in favore dell'altro o degli altri titolari del diritto provvede la direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita; la stessa direzione provinciale provvede altresì nei casi di perdita del diritto da parte di un compartecipe della pensione nonchè nei casi di consolidamento. Le predette operazioni hanno luogo senza adozione di provvedimento formale.

5. La direzione provinciale del tesoro provvede anche alla liquidazione del trattamento normale di riversibilità a favore degli altri aventi diritto mediante formale provvedimento, adottato in base alla documentata istanza degli interessati e alle risultanze degli accertamenti disposti ai fini del riconoscimento dei necessari requisiti.

6. La direzione provinciale del tesoro dà notizia alla Direzione generale degli istituti di previdenza sia dell'avvenuta concessione della pensione di riversibilità, sia della variazione o della cessazione della pensione stessa.

7. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 2 della legge 1° agosto 1978, n. 436.

Art. 5.

Trattamento privilegiato diretto

1. Il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda dalla Direzione generale degli istituti di previdenza nei confronti del dipendente affetto da infermità o lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio.

2. Nel provvedimento di concessione, oltre ai dati previsti dal comma 2 dell'art. 1, sono indicati gli importi degli eventuali assegni accessori spettanti al pensionato in relazione alle riconosciute infermità.

3. Si applica il disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 1.

4. Nelle more dell'attribuzione del trattamento privilegiato è concesso, se spettante, il trattamento provvisorio ordinario con le modalità indicate nell'art. 7.

Art. 6.

Trattamento privilegiato indiretto o di riversibilità

1. Il trattamento privilegiato indiretto o di riversibilità è liquidato a domanda dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, in favore dei familiari del dipendente deceduto sia in attività di servizio che in quiescenza.

2. Nelle more dell'attribuzione del trattamento privilegiato, è concesso a favore del coniuge superstite e degli orfani minorenni del dipendente deceduto in attività di servizio, se spettante, il trattamento provvisorio normale con le modalità indicate nell'art. 7.

3. In caso di morte del titolare di trattamento privilegiato, in favore del coniuge superstite e degli orfani minorenni che abbiano richiesta la pensione privilegiata, la competente direzione provinciale del tesoro liquida, in attesa dell'eventuale emissione da parte della Direzione generale degli istituti di previdenza del provvedimento di riconoscimento del privilegio, il trattamento normale con la procedura di cui all'art. 4.

Art. 7

Liquidazione della pensione provvisoria

1. Nei casi di cessazione dal servizio del dipendente che abbia titolo a conseguire la pensione diretta ovvero nei casi di decesso del dipendente che lasci familiari aventi titolo ad ottenere la pensione indiretta, la competente direzione provinciale del tesoro corrisponde agli aventi diritto un trattamento provvisorio determinato in base ai servizi risultanti dalla documentazione in possesso dell'ente presso il quale il dipendente prestava servizio, purchè sussistano i presupposti per il loro riconoscimento a norma di legge. Nulla è innovato per quanto riguarda i requisiti necessari per il conseguimento del diritto a pensione.

2. La concessione del trattamento provvisorio è disposta in base ad apposita comunicazione diretta alla competente direzione provinciale del tesoro dall'ente indicato nel comma 1, contenente le seguenti indicazioni: importo della pensione annua lorda da corrispondere; numero degli anni di servizio, risultanti in modo certo dagli atti d'ufficio, in base ai quali è stata determinata la pensione provvisoria da corrispondere; età massima di collocamento a riposo in base alla legge, al contratto collettivo o al regolamento dell'ente; generalità del coniuge e dei figli minorenni; ammontare degli eventuali acconti corrisposti; altri dati ritenuti necessari.

3. La comunicazione di cui al comma 2 — unitamente a una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, contenente le informazioni ritenute necessarie nonchè l'impegno a denunciare tempestivamente all'ufficio erogatore il venire meno anche di una sola delle condizioni cui è subordinato il godimento della pensione e degli annessi assegni accessori — è trasmessa almeno tre mesi prima della data di collocamento a riposo alla direzione provinciale del tesoro territorialmente competente, la quale procede all'apertura della relativa partita di spesa fissa e all'attribuzione alla stessa del numero di iscrizione. Nel caso in cui la data di collocamento a riposo non sia conosciuta con anticipo e nel caso di morte del dipendente, la comunicazione riguardante l'attribuzione della pensione provvisoria è trasmessa con il documento suddetto alla direzione provinciale del tesoro entro trenta giorni dalla cessazione dal servizio o dalla morte. La direzione provinciale del tesoro dispone con precedenza assoluta sugli affari correnti l'immeditato pagamento della pensione spettante.

4. La direzione provinciale del tesoro dà notizia dell'avvenuta concessione della pensione provvisoria alla Direzione generale degli istituti di previdenza, segnalando il numero di iscrizione attribuito e trasmettendo copia della comunicazione di cui al comma 2. La predetta Direzione generale adotta il provvedimento formale di concessione del trattamento definitivo con la procedura prevista dagli articoli 1, 2, 3, 5 e 6.

5. Ai fini del riscontro successivo dei pagamenti, gli occorrenti dati sono resi disponibili per la Direzione generale degli istituti di previdenza attraverso il sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro.

6. La pensione provvisoria di riversibilità viene liquidata anche a favore del coniuge e degli orfani minorenni del dipendente deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio diretto.

7. In caso di decesso del pensionato, la direzione provinciale del tesoro che ha in carico la relativa partita, qualora non trovi applicazione il disposto dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 4, procede, in attesa della registrazione del provvedimento formale, alla corresponsione in via provvisoria, al coniuge superstite ed agli orfani minori, della pensione che ad essi compete ai sensi delle vigenti disposizioni.

8. Qualora l'importo della pensione definitiva diretta, indiretta o di riversibilità risultante dal provvedimento di concessione registrato alla Corte dei conti non sia uguale a quello attribuito in via provvisoria, la direzione provinciale del tesoro provvede alle necessarie variazioni, facendo luogo al conguaglio a credito o a debito.

9. I dirigenti e il personale degli uffici competenti per le liquidazioni di cui al precedente articolo nonchè quelli preposti all'ordinazione dei relativi pagamenti sono responsabili dei ritardi nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo e passibili delle sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti.

10. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano anche ai dirigenti e al personale degli uffici tenuti all'espletamento di adempimenti comunque connessi con la liquidazione e il pagamento del trattamento di pensione.

Art. 8.

Revoca o modifica del provvedimento Ricupero di somme indebitamente corrisposte

1. Il provvedimento definitivo relativo al trattamento di quiescenza può essere revocato o modificato dall'ufficio che lo ha emesso. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 204, 205, 206, 207 e 208 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e nell'art. 3 della legge 7 agosto 1985, n. 428. Per i casi previsti dai punti *c)* e *d)* dell'art. 204 sopra citato, resta fermo il termine di dieci anni di cui all'articolo 26 della legge 3 maggio 1967, n. 315.

2. Qualora, per errore contenuto nella comunicazione dell'ente di appartenenza del dipendente, venga indebitamente liquidato un trattamento pensionistico definitivo o provvisorio, diretto, indiretto o di riversibilità, ovvero un trattamento in misura superiore a quella dovuta e l'errore non sia da attribuire a fatto doloso dell'interessato, l'ente responsabile della comunicazione è tenuto a rifondere le somme indebitamente corrisposte, salvo rivalsa verso l'interessato medesimo.

Art. 9.

Disposizioni varie

1. In tutti i casi in cui esiste trattamento provvisorio liquidato dalla direzione provinciale del tesoro, l'attribuzione del trattamento definitivo ha luogo con l'applicazione, da parte della direzione medesima, del provvedimento formale di conferma o di variazione degli assegni in godimento, senza emissione di un nuovo ruolo di spesa fissa.

2. Nei confronti dei trattamenti pensionistici contemplati dal presente decreto si applica il disposto dell'art. 197 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'art. 34 della legge 29 aprile 1976, n. 177 dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138 e dal comma 3 dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429. Si applica, altresì, il disposto degli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138.

3. Ai fini della rivalsa di cui al sesto comma dell'art. 52 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, gli enti corrispondono alle casse pensioni amministrate dagli istituti di previdenza la quota del trattamento di quiescenza secondo le modalità ed i coefficienti previsti con decreto del Ministro del tesoro.

4. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano nei confronti delle pensioni relative a cessazioni dal servizio avvenute dopo il 30 giugno 1987.

Capo II

SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDURE IN MATERIA DI PAGAMENTO DEGLI STIPENDI AI DIPENDENTI STATALI. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.

Art. 10.

Atti di delega per la riscossione degli stipendi

1. In deroga a quanto disposto dal quinto, sesto e settimo comma dell'art. 383 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, la dichiarazione con la quale gli impiegati di un medesimo ufficio delegano uno di essi a riscuotere e dare quietanza dei loro stipendi, assegni fissi, retribuzioni e compensi a carattere collettivo è acquisita agli atti dell'ufficio ordinatore della spesa anche nel caso in cui i relativi titoli sono emessi con sistema manuale.

Art. 11

Adempimenti degli uffici di appartenenza ai fini del pagamento degli stipendi ai propri dipendenti

1. Per il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi a favore dei dipendenti delle amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo non occorrono espresse attestazioni di prestato servizio da parte dei capi degli uffici di appartenenza. Questi ultimi hanno l'obbligo di comunicare immediatamente all'ufficio ordinatore della spesa ogni fatto che comporta riduzione o sospensione del pagamento degli assegni di attività ai loro dipendenti.

2. Ove, per il verificarsi delle circostanze di cui al comma 1, non sia dovuto lo stipendio ad un impiegato che ne abbia delegata la riscossione ad altra persona ed il relativo titolo non possa essere annullato o rettificato, il capo dell'ufficio di appartenenza dell'impiegato, oltre alla

comunicazione di cui al comma 1, deve, sotto la propria personale responsabilità, impartire le opportune disposizioni al delegato alla riscossione, affinchè trattenga l'importo non dovuto e lo versi subito in tesoreria. Il relativo documento di entrata va rimesso all'ufficio ordinatore della spesa.

Art. 12

Modificazioni ed integrazioni

1. A norma del comma 2, lettera *e)*, dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, le disposizioni contenute nel presente decreto possono essere modificate o integrate con norme regolamentari, nel rispetto dei criteri indicati nello stesso art. 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1986
Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 46

NOTE

Note alle premesse:

— La legge n. 428/1985 concerne: «Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti». Il testo dell'art. 1 di tale legge è il seguente:

«Art. 1 (*Delega al Governo*). — Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del tesoro, norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione, integrazione e coordinamento delle disposizioni e degli ordinamenti contabili attualmente vigenti in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni.

Tali norme devono ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificare e snellire le procedure di ordinazione e pagamento della spesa statale eliminando le duplicazioni di competenze, di controlli e di adempimenti che non siano strettamente essenziali a garanzia dei diritti dei cittadini e per la tutela degli interessi della pubblica amministrazione; e, ferme restando, in ogni caso, le altre funzioni della Corte dei conti, estendere la sottoposizione a controllo successivo dei titoli di spesa relativi a stipendi ed altri assegni fissi e a pensioni provvisorie, emessi dalle amministrazioni centrali, rendendo disponibili i dati necessari a detto controllo attraverso il sistema informativo;

b) accelerare la liquidazione delle pensioni dei dipendenti dello Stato prevedendo la determinazione mediante decreto del Ministro del tesoro di rigorose scadenze entro le quali le amministrazioni di appartenenza devono trasmettere, quando necessario, agli uffici del Tesoro i provvedimenti e i dati di competenza e prevedendo altresì, in caso di inosservanza delle scadenze medesime da parte dei dipendenti, la responsabilità amministrativa e contabile dei medesimi in relazione al rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'espletamento degli adempimenti relativi;

c) adeguare la normativa vigente sulla contabilità pubblica all'evoluzione della tecnologia, tenendo conto delle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati;

d) semplificare i sistemi di pagamento degli stipendi al personale, anche attraverso l'emissione di assegni speciali di Stato, e il sistema di pagamento delle pensioni, autorizzandone, a domanda, anche l'accreditamento in conto corrente bancario;

e) prevedere, in conformità ai principi e criteri direttivi sopra delineati, che le norme che verranno emanate in attuazione della delega di cui al primo comma del presente articolo in materia di procedure di ordinazione e pagamento degli stipendi, pensioni ed altri assegni, potranno essere successivamente modificate o integrate con norme regolamentari.

Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del tesoro, norme aventi valore di legge ordinaria riguardanti il funzionamento delle direzioni provinciali del Tesoro e degli uffici di cui al successivo articolo 7, per definire le specifiche responsabilità amministrative:

a) dei direttori provinciali del Tesoro e degli altri dirigenti preposti agli uffici nonchè del personale che opera nella fase di ordinazione della spesa, in relazione al rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'espletamento del servizio;

b) dei dirigenti del settore dell'informatica e del relativo personale nell'ambito delle rispettive attribuzioni, in relazione al rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'espletamento degli adempimenti relativi alla programmazione e all'elaborazione dei dati».

L'art. 7 di detta legge, relativo alla ristrutturazione del sistema informativo per i servizi provinciali del Tesoro, richiamato nel soprariportato art. 1, prevede che:

«Al fine di adeguare le strutture e le tecniche operative ad un rapido espletamento dei compiti attribuiti ai servizi periferici, il sistema informativo è costituito e aggiornato in base a tecnologie che consentano autonoma capacità di elaborazione e di archiviazione a livello sia centrale che decentrato.

Per l'organizzazione, il funzionamento e la gestione del sistema informativo sono istituiti uffici diretti da primi dirigenti del ruolo delle direzioni provinciali del tesoro. Ai compiti di analisi, programmazione e sviluppo è addetto, di norma, personale del ruolo delle direzioni provinciali del tesoro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti il numero, la sede, la denominazione e le attribuzioni degli uffici di cui al precedente comma, e le procedure e modalità con cui il sistema informativo si integra nell'azione amministrativa e contabile delle direzioni provinciali del tesoro, prevedendo una struttura prevalentemente decentrata dei servizi dell'informatica.

Le attribuzioni di pertinenza delle direzioni provinciali del tesoro, sedi di centro meccanografico, previste dalla legge 3 febbraio 1951, n. 38, e dalle relative disposizioni regolamentari, sono trasferite, secondo le rispettive competenze, agli uffici periferici di cui al precedente secondo comma».

— La legge n. 315/67 concerne: «Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro».

— L'art. 6 del D.L. n. 702/1978 (Disposizioni in materia di finanza locale), nel testo modificato dalla legge di conversione n. 3/1979, è il seguente:

«Art. 6. — Per l'anno 1979, anche in deroga alle norme generali vigenti, i contributi ordinari dovuti alle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, afferenti i ruoli generali dell'anno 1979, devono essere estinti mediante versamenti trimestrali, da effettuarsi entro il giorno 20, o, se festivo, nel giorno immediatamente precedente non festivo, dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre 1979.

All'uopo de essere versata, per ciascuna delle trimestralità precedenti all'emissione del ruolo, una somma pari ad un quarto dell'ammontare dei contributi previdenziali iscritti nei ruoli generali dell'anno 1978 a carico dell'ente, e, dopo venuto a scadere il ruolo 1979, la residua somma insoluta per l'estinzione del ruolo medesimo, viene ripartita, in parti uguali, tra le rimanenti trimestralità, senza applicazione di interessi.

Qualora l'ente non provvede, entro il giorno 20 dei mesi di cui innanzi ad emettere il relativo mandato, il tesoriere dell'ente medesimo è obbligato ad effettuare direttamente il pagamento della trimestralità corrispondente, entro il giorno 30 del mese di scadenza della stessa, senza aggravio di ulteriori oneri per l'ente, avvalendosi dei fondi di cui ai trasferimenti statali previsti per l'anno 1979.

I contributi ordinari, compresi nei ruoli suppletivi emessi nel 1979, devono essere parimenti estinti entro e non oltre l'esercizio di competenza e cioè entro il 30 dicembre 1979. Peraltro l'ente può effettuare il pagamento, anzichè in unica soluzione, in rate bimestrali, con inizio dal giorno 20 del mese successivo a quello di emissione del ruolo stesso, senza applicazione di interessi. Vale, anche in questo caso, quanto innanzi previsto per i contributi ordinari compresi nei ruoli generali, circa la modalità di pagamento e gli obblighi sostitutivi del tesoriere.

Per il ritardato pagamento delle trimestralità o delle bimestralità, come innanzi previste per l'estinzione dei contributi ordinari, a seconda che siano compresi in ruoli generali o suppletivi, oltre il giorno 30 del mese di scadenza della trimestralità o della bimestralità stessa è dovuto, sulla somma versata in ritardo, l'interesse mensile in ragione dell'uno per cento.

Per l'iscritto alle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza che cessi dal servizio con diritto a pensione, l'ente datore di lavoro, almeno tre mesi prima di tale data, trasmette alla medesima Direzione generale, insieme con la domanda di pensione un foglio di liquidazione del trattamento provvisorio di quiescenza determinato sulla base del servizio utile reso con iscrizione alle casse, nella misura dei 9/10 del trattamento annuo netto spettante.

Duplo del foglio di liquidazione di cui al precedente comma viene contestualmente trasmesso dall'ente alla competente direzione provinciale del tesoro, che accende una partita provvisoria di pensione provvedendo ai pagamenti alle scadenze stabilite a favore dell'iscritto alle casse cessato dal servizio, ed imputando la relativa spesa al ruolo di pensione che sarà emesso dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, salvo conguaglio o rivalsa in sede di liquidazione della pensione definitiva.

Nei casi di morte dei titolari di pensione diretta, le direzioni provinciali del tesoro sono autorizzate a concedere acconti al coniuge ed agli orfani minori superstiti aventi diritto a pensione di riversibilità.

L'acconto è determinato sull'importo della pensione diretta già in pagamento, nella misura dei 9/10 del trattamento netto spettante.

È fatto divieto ai comuni, alle province, ai loro consorzi ed alle aziende municipalizzate, provincializzate e consortili di concedere, ai sensi del quinto comma dell'articolo 62 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e del quinto comma dell'art. 56 dell'ordinamento approvato con legge 6 luglio 1939, n. 1035, acconti di pensione relativamente alle cessazioni dal servizio che si verificheranno posteriormente al 31 marzo 1979. Per i casi in cui l'ente datore di laoro non abbia possibilità di predisporre il foglio di liquidazione tre mesi prima della cessazione, l'acconto stesso è erogabile dall'ente per un periodo non superiore a tre mesi.

Per gli acconti corrisposti relativamente alle cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 1° aprile 1979, gli enti di cui al precedente comma, qualora non sia stato già provveduto alla sostituzione di detti acconti a carico degli istituti di previdenza, continueranno a corrispondere gli stessi non oltre il 31 dicembre 1979, previo invio, entro il 31 agosto, dei fogli di liquidazione di cui ai precedenti sesto e settimo comma con l'indicazione dell'acconto nell'importo già corrisposto. Le direzioni provinciali del tesoro, per ciascuna partita, provvederanno, entro il 31 dicembre 1979, agli adempimenti previsti dal citato settimo comma ed al rimborso delle somme anticipate a titolo di acconto, che all'uopo saranno loro comunicate dall'ente interessato. In ogni caso, a partire dal 1° gennaio 1980, detti acconti di pensione saranno erogati nei confronti dei dipendenti dei comuni, province, loro consorzi ed aziende, dalle direzioni provinciali del tesoro».

— Il testo dell'art. 28 del D.L. n. 38/1981 (Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981), non modificato dalla legge di conversione n. 153/1981, è il seguente:

«Art. 28. — Con effetto dal 1981, ai fini del pagamento dei contributi dovuti dalle unità sanitarie locali e dalle comunità montane alle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, si applicano le modalità previste per i comuni, le province e i loro consorzi dall'art. 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, anche per quanto concerne l'obbligo al tesoriere, di cui al terzo comma del citato art. 6, ad effettuare i pagamenti, qualora l'ente non provveda ad emettere i relativi mandati, avvalendosi dei fondi di cui ai trasferimenti regionali previsti dal quinto comma dell'art. 8 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Al fine della corresponsione degli acconti di pensione ai dipendenti delle unità sanitarie locali e delle comunità montane si applicano le disposizioni previste dal sesto comma e successivi dell'art. 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, con effetto dal 1° aprile 1981, relativamente alle cessazioni dal servizio a partire da tale data e con effetto dal 1° gennaio 1982, per le cessazioni anteriori al 1° aprile 1980».

— L'art. 30 del D.L. n. 55/83 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), nel testo modificato dalla legge di conversione n. 131/1983, è il seguente:

«Art. 30. — (1) Con effetto dal 1° aprile 1983 per le cessazioni dal servizio a partire da tale data e con effetto dal 1° gennaio 1984 per le cessazioni anteriori al 1° aprile 1983, le disposizioni relative alla corresponsione degli acconti di pensione, previste dal sesto comma e successivi dell'articolo 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, si applicano ai dipendenti di tutti gli enti iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

(2) A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i riscatti, le indennità e le pensioni normali a carico degli istituti predetti sono conferite direttamente dalla Direzione generale degli istituti di previdenza. In caso di morte del titolare di pensione normale, il trattamento di riversibilità in favore del coniuge e degli orfani minorenni è liquidato, in via definitiva, dalle direzioni provinciali del tesoro.

(2.1.) Per le Casse pensioni dipendenti enti locali, sanitari ed insegnanti degli istituti di previdenza, la retribuzione annua contributiva definita dagli articoli 12, 13 e 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è costituita dalla somma degli emolumenti fissi e continuativi dovuti come remunerazione per l'attività lavorativa.

(3) La Direzione generale degli istituti di previdenza, per la definizione dei provvedimenti concernenti i trattamenti di quiescenza degli iscritti alle Casse pensioni amministrate, accerta i periodi di servizio e gli emolumenti corrisposti quale trattamento economico di attività, sulla base di apposita certificazione degli Enti datori di lavoro, i quali sono tenuti a trasmetterla entro un mese dalla data di cessazione dal servizio.

(4) Quando la prestazione venga erogata sulla base di inesatta certificazione la prestazione stessa è annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata può essere recuperata senza tener conto dei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni. Resta ferma, in tal caso, la responsabilità dell'ente datore di lavoro che ha rilasciato la certificazione.

(4.1.) Ai fini previdenziali restano validi ed efficaci i provvedimenti adottati dagli enti locali per l'applicazione dell'accordo nazionale del 5 marzo 1974, aventi decorrenza posteriore al 1° gennaio 1975».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'intero art. 30 del D.L. n. 55/1983 è riportato nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 8 della legge n. 141/1985 (Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti) è il seguente:

Art. 8. — I benefici economici previsti dalla presente legge sono corrisposti in misura intera per i titolari di pensione calcolata con l'anzianità massima di servizio stabilita dai rispettivi ordinamenti.

Per i restanti pensionati i benefici sono commisurati in proporzione al numero degli anni utili considerati per il calcolo della pensione, secondo il rapporto esistente tra i predetti anni utili ed il numero degli anni previsti per la massima anzianità di servizio dai singoli ordinamenti.

Sono esclusi dalla limitazione di cui al precedente comma i titolari di pensioni conferite a seguito di cessazione dal servizio per limiti di età, di dispensa dal servizio, nonchè i titolari di pensione privilegiata e di pensione di reversibiltà.

Alla corresponsione dei benefici previsti dalla presente legge provvedono d'ufficio le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite di pensione, sulla base dei dati risultanti dai propri atti e, per quanto concerne le disposizioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo, sulla base di apposite dichiarazioni rese e sottoscritte dagli interessati ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

È fatto obbligo alle amministrazioni centrali e agli uffici periferici che provvedono alla concessione delle pensioni di indicare, sul provvedimento e sugli altri atti in base ai quali viene attribuito il trattamento pensionistico definitivo o provvisorio, oltre all'anzianità utile considerata ai fini della determinazione del tratttamento stesso e alla data di nascita dell'interessato, anche il livello, la qualifica e la classe di retribuzione, il numero di anni di servizio richiesto per il conseguimento della pensione massima nonchè l'età prevista dallo specifico ordinamento per il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti. Verificandosi questa ultima circostanza, il competente ufficio dovrà farne esplicita menzione nel provvedimento concessivo della pensione».

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 8 della legge n. 141/1985 è riportato nelle note all'art. 1.

Nota all'art. 4:

Il testo dell'art. 9 della legge n. 898/1970 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), quale sostituito dall'art. 2 della legge n. 436/1978, è il seguente:

«Art. 9. — Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, su istanza di parte, può disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura ed alle modalità dei contributi da corrispondersi ai sensi degli articoli 5 e 6.

Se l'obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico di cui all'art. 5 muore senza lasciare un coniuge superstite, la pensione e gli altri assegni che spetterebbero a questo possono essere attribuiti dal tribunale, in tutto o in parte, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La parte della pensione e degli altri assegni non attribuita ai sensi del comma precedente spetta, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, ai figli, genitori o collaterali aventi diritto al trattamento di reversibilità.

Se l'obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico di cui all'articolo 5 muore lasciando un coniuge superstite, una quota della pensione e degli altri assegni a questo spettanti può essere attribuita dal tribunale al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonchè a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentite le parti indicate nei commi terzo e quarto e, nel caso indicato nel secondo comma, l'ente tenuto all'erogazione della pensione e degli altri assegni».

Note all'art. 8:

— Gli articoli 204, 205, 206, 207 e 208 del D.P.R. n. 1092/1973 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), compongono, con l'art. 203, il titolo IV di detto testo unico, che si riporta qui di seguito integralmente:

«*Titolo IV*
REVOCA E MODIFICA DEL PROVVEDIMENTO

Art. 203 *(Competenza).* — Il provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza può essere revocato o modificato dall'ufficio che lo ha emesso, secondo le norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 204 *(Motivi).* — La revoca o la modifica di cui all'articolo precedente può avere luogo quando:

a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti;

b) vi sia stato errore nel computo del servizio, nel calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennità;

c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento;

d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi.

Art. 205 *(Iniziativa e termini).* — La revoca e la modifica sono effettuate d'ufficio o a domanda dell'interessato.

Nei casi previsti nelle lettere *a)* e *b)* dell'art. 204 il provvedimento è revocato o modificato d'ufficio non oltre il termine di tre anni dalla data di registrazione del provvedimento stesso; nei casi di cui alle lettere *c)* e *d)* di detto articolo il termine è di sessanta giorni dal rinvenimento dei documenti nuovi o dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsità dei documenti.

La domanda dell'interessato deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i termini stabiliti dal comma precedente; nei casi previsti nelle lettere *a)* e *b)* dell'art. 204 il termine decorre dalla data in cui il provvedimento è stato comunicato all'interessato.

Art. 206 *(Effetti).* — Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennità, risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dall'interessato.

Art. 207 *(Revoca o modifica su domanda nuova).* — Fuori dei casi previsti negli articoli precedenti, il provvedimento può essere sempre revocato o modificato quando l'nteressato presenti una domanda nuova che incida su materia che non abbia formato oggetto del precedente provvedimento.

Art. 208 *(Perdita del diritto alla pensione di riversibilità).* — Nel caso in cui il titolare di pensione di riversibilità o di assegno alimentare, in adempimento dell'obbligo stabilito dall'ultimo comma dell'art. 86, comunichi alla competente direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione o dell'assegno, la stessa direzione provinciale sospende i pagamenti e, ove abbia emesso il provvedimento di liquidazione, lo revoca.

Se il provvedimento di liquidazione sia stato emesso da altro ufficio, la direzione provinciale del tesoro, sospesi i pagamenti, trasmette la comunicazione dell'interessato all'ufficio liquidatore, che procede alla revoca.

Nel caso in cui, pur non essendo pervenuta comunicazione da parte dell'interessato, risulti alla competente direzione provinciale del tesoro che le condizioni richieste per il diritto alla pensione o all'assegno siano cessate, la direzione provinciale stessa comunica all'interessato, in via amministrativa, gli elementi in suo possesso, per le eventuali deduzioni da presentarsi entro trenta giorni.

Scaduto detto termine senza che l'interessato abbia prodotto deduzioni, si procede a norma di quanto disposto dal primo e dal secondo comma.

Qualora l'interessato abbia prodotto le proprie deduzioni, provvede in merito la direzione provinciale del tesoro ovvero l'ufficio liquidatore, ai sensi dei commi precedenti».

— L'art. 3 della legge n. 428/85 (il cui argomento è enunciato nelle note alle premesse), così dispone:

«Art. 3 (*Interpretazione autentica e integrazione dell'art. 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092*). — La norma contenuta nell'art. 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, deve intendersi applicabile nel caso in cui, verificandosi le condizioni stabilite negli articoli 204 e 205 dello stesso testo unico, il provvedimento definitivo di concessione o riliquidazione della pensione, assegno o indennità venga modificato o revocato con altro provvedimento formale soggetto a registrazione.

All'articolo 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è aggiunto il seguente comma:

"Il mancato recupero derivante dall'applicazione della norma del presente articolo può essere addebitato all'impiegato soltanto in caso di dolo o colpa grave".

Ai fini dell'accertamento della colpa grave l'amministrazione dovrà fornire alla Corte dei conti dettagliata relazione nella quale dovranno essere evidenziate le circostanze di fatto in cui l'impiegato ha operato e che hanno influito sul suo comportamento.

La relazione di cui al comma precedente dovrà essere sottoposta al consiglio di amministrazione».

— Il testo dell'art. 26 della legge n. 315/1967 (il cui argomento figura nelle note alle premesse), è il seguente:

«Art. 26. — I provvedimenti concernenti le domande di riscatto di servizi o periodi ai fini del trattamento di quiescenza e quelle di liquidazione del trattamento stesso, adottati dai competenti organi deliberanti degli Istituti di previdenza e resi esecutivi con decreto del direttore generale degli Istituti medesimi, possono, d'ufficio o a domanda degli interessati, essere revocati o modificati dagli organi deliberanti predetti entro il termine di novanta giorni decorrente dalla data di comunicazione del decreto agli interessati. La revoca o modifica è ammessa, entro il termine di tre anni dalla data predetta, quando:

a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dalla documentazione acquisita;

b) vi sia stato errore materiale nel computo del servizio ovvero nella determinazione del contributo di riscatto o dell'importo del trattamento di quiescenza; oppure, entro il termine di dieci anni dalla data stessa quando:

c) siano acquisiti, ad iniziativa delle parti o d'ufficio, documenti che non abbiano formato oggetto di esame in sede di adozione del provvedimento ed abbiano rilevanza sulla determinazione del riscatto o del trattamento di quiescenza;

d) il provvedimento sia stato adottato sopra documenti falsi.

Rimangono salve le disposizioni in vigore concernenti i termini per la presentazione delle domande di pensioni di privilegio e per la richiesta degli accertamenti sanitari nei casi di cessazione dal servizio per inabilità».

Note all'art. 9:

— Il testo vigente dell'art. 197 del D.P.R. n. 1092/1973 (il cui argomento è enunciato nelle note all'art. 8) è il seguente (i primi sei commi sono stati introdotti dall'art. 9 del D.P.R. n. 138/1986 e gli ultimi due dall'art. 44, comma 3, del D.P.R. n. 429/1986; l'art. 34 della legge n. 177/1976 aveva aggiunto in precedenza due commi al testo originario dell'articolo sottoriportato):

«Art. 197. (*Pagamento delle pensioni e degli assegni*). — Le pensioni e gli assegni rinnovabili sono pagati a rate mensili o bimestrali scadenti, rispettivamente, alla fine del mese o del bimestre. La tredicesima mensilità viene pagata unitamente all'ultima rata dell'anno. La periodicità dei pagamenti è stabilita con decreto del Ministro del tesoro.

I pagamenti delle rate vengono effettuati nel corso del mese o del bimestre alle date stabilite dal Ministro del tesoro con proprio decreto.

Tutte le ritenute non erariali, che in atto vengono versate mensilmente, sono effettuate e versate agli enti creditori con la stessa periodicità stabilita per il pagamento della rata di pensione, anche in deroga a pattuizioni ed obblighi degli interessati.

In caso di decesso del titolare prima del giorno di scadenza della rata di pensione o di assegno non si richiede la restituzione della quota di pensione o di assegno relativa al periodo intercorrente tra la data di morte del titolare e la scadenza della rata e si fa luogo alla corresponsione del rateo della tredicesima mensilità soltanto per la parte eccedente la predetta quota.

Le pensioni e gli assegni pagabili all'estero sono corrisposti a trimestre intero maturato, alla data che sarà stabilita dal Ministro del tesoro con il decreto di cui al secondo comma.

Nel caso di cessazione del diritto da parte di un compartecipe della pensione di riversibilità, la riduzione della misura della pensione si effettua, ai fini del pagamento, dal primo del mese successivo all'evento che determina la cessazione del diritto stesso.

È fatto obbligo al titolare di pensione o di assegno rinnovabile di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro il verificarsi di qualsiasi evento che comporti la cessazione del pagamento ovvero la variazione della misura della pensione o dell'assegno nonchè la riduzione o la soppressione degli assegni accessori. Analogo obbligo è fatto anche al rappresentante legale del titolare di pensione o di assegno nonchè al rappresentante volontario per gli eventi di cui egli possa essere a conoscenza per motivi inerenti all'incarico a lui conferito.

Il rappresentante risponde dei danni eventualmente arrecati all'erario a causa della omessa o tardiva comunicazione di cui al precedente comma».

— Il testo degli articoli 11 e 12 del D.P.R. n. 138/1986 (il cui argomento figura nelle premesse al presente decreto) è, rispettivamente, il seguente:

«Art. 11 (*Arrotondamento dell'importo annuo della pensione*). — 1. L'importo annuo della pensione o dell'assegno rinnovabile è arrotondato per eccesso a lire cento, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Dalla stessa data è abrogato l'art. 35 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Art. 12 (*Comunicazioni agli organi di controllo*). — 1. Nel caso in cui, ai sensi delle vigenti disposizioni, i trattamenti di attività o pensionistici vengono concessi o modificati senza provvedimento formale, dell'avvenuta concessione o modifica viene data comunicazione entro tre mesi alla Corte dei conti e alla competente ragioneria».

— Si riporta qui di seguito il sesto comma dell'art. 52 del R.D.L. n. 680/1938 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali):

«Il pagamento dell'intera indennità o dell'intera pensione è sempre fatto dalla cassa di previdenza, che si rivale sugli enti della quota messa a loro carico, con le norme stabilite per l'esazione dei contributi. La quota di indennità a carico degli enti non viene pagata se non quando la relativa liquidazione sia divenuta definitiva o per decorrenza di termini o per accettazione dei singoli interessati o per decisione della Corte dei conti».

Nota all'art. 10:

Si riporta qui di seguito il testo dei commi quinto, sesto e settimo del vigente art. 383 del R.D. n. 827/1924 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato):

«La dichiarazione sottoscritta dagli impiegati ed autenticata dal capo dell'ufficio con la propria firma e col suggello d'ufficio è mandata all'ufficio ordinatore della spesa che, fattane annotazione negli appositi conti, la allega al corrispondente ordine o all'ordine da servire per il pagamento della prima rata dovuta dopo la fatta delegazione, indicandovi la persona delegata a riscuotere e dare quietanza.

Negli ordini successivi è fatta menzione di quello cui fu unito l'atto di delega.

In deroga a quanto disposto nei precedenti commi quinto e sesto, nel caso in cui gli ordini di pagamento sono emessi con il sistema meccanografico, le dichiarazioni di delega sono acquisite agli atti degli uffici ordinatori della spesa, in apposita raccolta».

Nota all'art. 12:

Il testo dell'intero art. 1 della legge n. 428/1985 è riportato nelle note alle premesse.

86G0889

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 agosto 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a una parrocchia e perdita della personalità giuridica civile da parte di una chiesa cattedrale entrambe della diocesi di Grottaferrata.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 20 maggio 1986, con il quale il vescovo diocesano di S. Maria di Grottaferrata determina la sede e la denominazione della parrocchia costituita nella propria diocesi e dichiara estinta la chiesa cattedrale;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla parrocchia «S. Maria delle Grazie», avente sede in Grottaferrata (Roma), corso del Popolo n. 128, parrocchia che acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

Il patrimonio iniziale della parrocchia «S. Maria delle Grazie» è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Santa Maria di Grottaferrata che saranno assegnati alla parrocchia stessa, dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 3.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* perde la personalità giuridica civile la chiesa cattedrale di S. Maria delle Grazie, con sede in Grottaferrata (Roma), corso del Popolo, 128, priva di patrimonio.

Art. 4.

La parrocchia dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 29 agosto 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A6825

DECRETO 29 agosto 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a venticinque parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di una chiesa parrocchiale tutte della diocesi di Ischia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 6 giugno 1986, con il quale il vescovo diocesano di Ischia determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nella propria diocesi ed elenca le chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti venticinque parrocchie costituite nella diocesi di Ischia, aventi la denominazione e la sede — tutte in provincia di Napoli — per ciascuna indicate:

1. In comune di Barano, parrocchia S. Giorgio M., sita in frazione Testaccio, via S. Giorgio n. 8.

2. In comune di Barano, parrocchia S. Giovanni Battista, sita in frazione Buonopane, via S. Giovanni Battista.

3. In comune di Barano, parrocchia S. Maria La Porta, sita in frazione Piedimonte, piazza Luigi Scotti.

4. In comune di Barano, parrocchia Maria SS. Madre della Chiesa, sita in frazione Fiaiano, via Giuseppe Garibaldi.

5. In comune di Barano, parrocchia Natività di Maria SS., sita in frazione Schiappone.

6. In comune di Barano, parrocchia S. Sebastiano M., sita in piazza S. Rocco.

7. In comune di Casamicciola Terme, parrocchia S. Antonio da Padova, sita in via Cumana n. 68.

8. In comune di Casamicciola Terme, parrocchia S. Maria Maddalena, sita in via Roma n. 1.

9. In comune di Forio, parrocchia S. Francesco Saverio, sita in frazione Cuotto.

10. In comune di Forio, parrocchia S. Leonardo Abate, sita in frazione Panza, via S. Leonardo.

11. In comune di Forio, parrocchia S. Maria di Montevergine, sita in frazione Zaro.

12. In comune di Forio, parrocchia S. Michele Arcangelo, sita in piazza Maria SS. Immacolata.

13. In comune di Forio, parrocchia S. Sebastiano M., sita in via S. Antonio Abate n. 28.

14. In comune di Forio, parrocchia S. Vito M., sita in via S. Vito.

15. In comune di Ischia, parrocchia S. Antonio Abate, sita in via Acquedotto.

16. In comune di Ischia, parrocchia S. Ciro M., sita in via delle Terme n. 152.

17. In comune di Ischia, parrocchia S. Domenico, sita in via Cartaromana.

18. In comune di Ischia, parrocchia S. Maria Assunta, sita in via Luigi Mazzella.

19. In comune di Ischia, parrocchia S. Maria delle Grazie in S. Pietro, sita in corso Vittorio Colonna.

20. In comune di Ischia, parrocchia S. Maria di Portosalvo, sita in via Iasolino n. 2.

21. In comune di Ischia, parrocchia Gesù Buon Pastore, sita in via Leonardo Mazzella.

22. In comune di Lacco Ameno, parrocchia SS. Annunziata in S. Maria delle Grazie, sita in corso Angelo Rizzoli.

23. In comune di Serrara Fontana, parrocchia primaria S. Maria della Mercede «La Sacra», sita in frazione Fontana.

24. In comune di Serrara Fontana, parrocchia S. Maria del Carmine, sita in frazione Serrara.

25. In comune di Serrara Fontana, parrocchia S. Michele Arcangelo, sita in frazione Sant'Angelo.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Dalla predetta data perde la personalità giuridica civile la chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista sita in frazione Buonopane di Barano, in via S. Giovanni Battista.

Ad essa succede in tutti i rapporti attivi e passivi la parrocchia avente la stessa denominazione e sede.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

per la parrocchia che succede alla chiesa parrocchiale estinta, dai beni di proprietà della chiesa stessa;

per tutte le parrocchie, dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Ischia che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 29 agosto 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A6826

DECRETO 29 agosto 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a ventotto parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di sedici chiese parrocchiali tutte della diocesi di San Severo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 20 giugno 1986, con il quale il vescovo diocesano di San Severo determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nella propria diocesi ed elenca le chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti ventotto parrocchie costituite nella diocesi di San Severo, aventi la denominazione e la sede — tutte in comuni della provincia di Foggia — per ciascuna indicate:

1. In comune di Chieuti, parrocchia S. Giorgio Martire, sita in corso S. Giorgio n. 25.

2. In comune di Chieuti, parrocchia Stella Maris, sita in frazione Torre Fantine.

3. In comune di Lesina, parrocchia SS. Annunziata, sita in piazza Annunziata.

4. In comune di Lesina, parrocchia Stella Maris, sita in Lesina Marina.

5. In comune di Poggio Imperiale, parrocchia S. Placido, sita in piazza Imperiale.

6. In comune di S. Paolo di Civitate, parrocchia S. Antonio, sita in largo S. Antonio.

7. In comune di S. Paolo di Civitate, parrocchia S. Giovanni Battista, sita in via XX Settembre.

8. In comune di San Severo, parrocchia Cristo Re, sita in viale Matteotti n. 125.

9. In comune di San Severo, parrocchia Croce Santa, sita in via Daunia n. 183.

10. In comune di San Severo, parrocchia Immacolata Concezione di Maria Vergine, sita in via Massimo D'Azeglio.

11. In comune di San Severo, parrocchia Madonna della Provvidenza, sita in via Milano.

12. In comune di San Severo, parrocchia Maria SS. della Libera e S. Sebastiano, sita in via F. d'Alfonso n. 67.

13. In comune di San Severo, parrocchia Maria SS. delle Grazie, sita in corso Garibaldi n. 123.

14. In comune di San Severo, parrocchia Sacra Famiglia, sita in via G. D'Orso.

15. In comune di San Severo, parrocchia Sacro Cuore di Gesù, sita in via R. Morandi n. 15.

16. In comune di San Severo, parrocchia S. Bernardino, sita in viale 2 Giugno n. 30.

17. In comune di San Severo, parrocchia S. Giovanni Battista, sita in via S. Lucia.

18. In comune di San Severo, parrocchia S. Giuseppe Artigiano, sita in via G. Rossa.

19. In comune di San Severo, parrocchia S. Maria Assunta, sita in piazza Cattedrale n. 1.

20. In comune di San Severo, parrocchia S. Nicola, sita in largo S. Nicola.

21. In comune di San Severo, parrocchia S. Severino Abate, sita in via S. Severino.

22. In comune di Serracapriola, parrocchia Maria SS. delle Grazie, sita in via S. Francesco.

23. In comune di Serracapriola, parrocchia S. Maria in Silvis, sita in largo S. Maria.

24. In comune di Serracapriola, parrocchia di San Mercurio, sita in largo S. Mercurio.

25. In comune di Torremaggiore,. parrocchia Gesù Divin Lavoratore, sita in via Monte Grappa n. 102.

26. In comune di Torremaggiore, parrocchia Maria SS. della Fontana, sita in piazza Incoronazione.

27. In comune di Torremaggiore, parrocchia S. Maria, sita in piazza Gramsci.

28. In comune di Torremaggiore, parrocchia S. Nicola, sita in via Fiani.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile:

1. In comune di Chieuti, la chiesa parrocchiale S. Giorgio Martire, sita in corso S. Giorgio n. 25.

2. In comune di Lesina, la chiesa parrocchiale SS. Annunziata, sita in piazza Annunziata.

3. In comune di Poggio Imperiale, la chiesa parrocchiale S. Placido, sita in piazza Imperiale.

4. In comune di S. Paolo di Civitate, la chiesa parrocchiale S. Antonio, sita in largo S. Antonio.

5. In comune di S. Paolo di Civitate, la chiesa parrocchiale S. Giovanni Battista, sita in via XX Settembre.

6. In comune di San Severo, la chiesa parrocchiale Cristo Re, sita in viale Matteotti n. 125.

7. In comune di San Severo, la chiesa parrocchiale Croce Santa, sita in via Daunia n. 183.

8. In comune di San Severo, la chiesa parrocchiale Maria SS. della Libera e S. Sebastiano, sita in via F. d'Alfonso n. 67.

9. In comune di San Severo, la chiesa parrocchiale S. Giovanni Battista, sita in via S. Lucia.

10. In comune di San Severo, la chiesa parrocchiale S. Nicola, sita in largo S. Nicola.

11. In comune di San Severo, la chiesa parrocchiale S. Severino Abate, sita in via S. Severino.

12. In comune di Serracapriola, la chiesa parrocchiale S. Maria in Silvis, sita in largo S. Maria.

13. In comune di Serracapriola, la chiesa parrocchiale S. Mercurio, sita in largo S. Mercurio.

14. In comune di Torremaggiore, la chiesa parrocchiale Maria SS. della Fontana, sita in piazza Incoronazione.

15. In comune di Torremaggiore, la chiesa parrocchiale S. Maria, sita in piazza Gramsci.

16. In comune di Torremaggiore, la chiesa parrocchiale S. Nicola, sita in via Fiani.

Art. 4.

Alle sedici chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono in tutti i rapporti attivi e passivi le parrocchie aventi la stessa denominazione e sede.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

per le parrocchie che succedono alle chiese parrocchiali estinte, dai beni di proprietà delle chiese stesse;

per tutte le parrocchie, dai beni di proprietà dell'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero della diocesi di San Severo che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 6.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 29 agosto 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A6827

DECRETO 29 agosto 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a ventiquattro parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di sedici chiese parrocchiali tutte della diocesi di Acerra.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 9 giugno 1986, con il quale il vescovo diocesano di Acerra determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nella propria diocesi ed elenca le chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti ventiquattro parrocchie costituite nella diocesi di Acerra, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

PROVINCIA DI NAPOLI

1. In comune di Acerra, parrocchia S. Alfonso M. de' Liguori, sita in corso Resistenza, 150-*bis*.

2. In comune di Acerra, parrocchia S. Giuseppe, sita in località Madonnella.

3. In comune di Acerra, parrocchia S. Maria Assunta, sita in piazza Duomo.

4. In comune di Acerra, parrocchia Maria SS. Annunziata, sita in via Annunziata.

5. In comune di Acerra, parrocchia Maria SS. del Suffragio, sita in piazza Castello.

6. In comune di Acerra, parrocchia S. Pietro Apostolo, sita in località Limitone.

7. In comune di Casalnuovo di Napoli, parrocchia Maria SS. Annunziata, sita in frazione Licignano di Napoli, corso Vittorio Emanuele, 210.

PROVINCIA DI CASERTA

8. In comune di Arienzo, parrocchia S. Alfonso M. de' Liguori, sita in frazione Crisci.

9. In comune di Arienzo, parrocchia S. Andrea Apostolo, sita in piazza S. Alfonso.

10. In comune di Cervino, parrocchia S. Maria delle Grazie.

11. In comune di Cervino, parrocchia S. Maria delle Grazie, sita in frazione Forchia.

12. In comune di Cervino, parrocchia Maria SS. Immacolata, sita in frazione Messercola.

13. In comune di S. Felice a Cancello, parrocchia S. Agnese V. e M., sita in località Piedarienzo.

14. In comune di S. Felice a Cancello, parrocchia S. Alfonso M. de' Liguori, sita in Cancello Ferrovia.

15. In comune di S. Felice a Cancello, parrocchia S. Cuore di Gesù, sita in frazione Botteghino.

16. In comune di S. Felice a Cancello, parrocchia S. Felice Martire.

17. In comune di S. Felice a Cancello, parrocchia S. Leonardo Abate, sita in località Casazenco.

18. In comune di S. Felice a Cancello, parrocchia S. Pietro Apostolo, sita in frazione Talanico.

19. In comune di S. Felice a Cancello, parrocchia S. Stefano Protomartire, sita in località Cave.

20. In comune di S. Maria a Vico, parrocchia S. Marco Evangelista, sita in frazione S. Marco Evangelista.

21. In comune di S. Maria a Vico, parrocchia Maria SS. Assunta, sita in piazza Aragona.

22. In comune di S. Maria a Vico, parrocchia Maria SS. di Loreto, sita in località Loreto.

23. In comune di S. Maria a Vico, parrocchia S. Nicola Magno.

24. In comune di S. Maria a Vico, parrocchia S. Vincenzo Ferreri, sita in località Mandre.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti sedici chiese parrocchiali:

PROVINCIA DI NAPOLI

1. In comune di Acerra, chiesa parrocchiale Maria Assunta, sita in piazza Duomo.

2. In comune di Acerra, chiesa parrocchiale Maria SS. Annunziata, sita in via Annunziata.

3. In comune di Acerra, chiesa parrocchiale Maria SS. del Suffragio, sita in piazza Castello.

4. In comune di Acerra, chiesa parrocchiale S. Pietro Apostolo, sita in piazza S. Pietro.

PROVINCIA DI CASERTA

5. In comune di Arienzo, chiesa parrocchiale S. Alfonso M. de' Liguori, sita in frazione Crisci.

6. In comune di Arienzo, chiesa parrocchiale S. Andrea Apostolo, sita in piazza S. Alfonso.

7. In comune di Cervino, chiesa parrocchiale S. Maria delle Grazie, sita in frazione Forchia.

8. In comune di S. Felice a Cancello, chiesa parrocchiale S. Agnese V. e M., sita in località Piedarienzo.

9. In comune di S. Felice a Cancello, chiesa parrocchiale S. Alfonso M. de' Liguori, sita in Cancello Ferrovia.

10. In comune di S. Felice a Cancello, chiesa parrocchiale S. Cuore di Gesù, sita in frazione Botteghino.

11. In comune di S. Felice a Cancello, chiesa parrocchiale S. Felice Martire.

12. In comune di S. Felice a Cancello, chiesa parrocchiale S. Leonardo Abate, sita in località Casazenco.

13. In comune di S. Felice a Cancello, chiesa parrocchiale S. Pietro Apostolo, sita in frazione Talanico.

14. In comune di S. Maria a Vico, chiesa parrocchiale S. Marco Evangelista, sita in frazione S. Marco Evangelista.

15. In comune di S. Maria a Vico, chiesa parrocchiale Maria SS. Assunta, sita in piazza Aragona.

16. In comune di S. Maria a Vico, chiesa parrocchiale S. Nicola Magno.

Art. 4.

Alle chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 — con esclusione di quella indicata al n. 4 dell'elenco — succedono in tutti i rapporti attivi e passivi le parrocchie aventi la stessa denominazione e sede.

Alla chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo, sita in comune di Acerra, piazza S. Pietro, indicata al richiamato n. 4 dell'elenco, succede in tutti i rapporti attivi e passivi la omonima parrocchia avente sede in Acerra, località Limitone, via Calabria.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

per le parrocchie che succedono alle chiese parrocchiali estinte, dai beni di proprietà delle chiese stesse;

per tutte le parrocchie, dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Acerra che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 6.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 29 agosto 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A6824

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 agosto 1986.

Modificazione alla denominazione dell'ufficio del registro affitti e tasse sulle concessioni governative di Roma.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, concernente la revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1978;

Visto l'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, concernente la disciplina dell'imposta di registro;

Ravvisata la necessità di:

attribuire ai singoli uffici del registro le competenze di cui al richiamato art. 17;

ridurre i compiti, in conseguenza, dell'ufficio del registro affitti e tasse sulle concessioni governative di Roma;

modificare, pertanto, la denominazione dello stesso ufficio del registro affitti e tasse sulle concessioni governative di Roma;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio del registro affitti e tasse sulle concessioni governative di Roma assumerà la denominazione di «Ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma», a decorrere dal 1° luglio 1986.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1986

Il Ministro: VISENTINI

86A6851

DECRETO 28 agosto 1986.

Determinazione di enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B*), punto 3), annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, la quale ammette ad aliquota ridotta di imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964 con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme di applicazione della agevolazione stessa;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1985 con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla medesima agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*), punto 3), della tabella *B* annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, relativamente alla benzina consumata per lo azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse, sono aggiunti:

633) Fraternita di misericordia di Catania, con sede in Catania;

634) Associazione «Croce verde Fluminimaggiore», con sede in Fluminimaggiore (Cagliari);

635) Associazione «Croce gialla Falconara», con sede in Falconara Marittima (Ancona);

636) Pubblica assistenza «Croce azzurra» Genova-Borzoli, con sede in Genova-Borzoli;

637) Confraternita di misericordia di Vieste, con sede in Vieste (Foggia);

638) Fraternita di misericordia Panni, con sede in Panni (Foggia);

639) Pubblica assistenza volontari del soccorso di Sestri Levante, con sede in Sestri Levante (Genova);

640) «Pubblica assistenza Croce azzurra Comano», con sede in Comano (Massa Carrara);

641) Società di misericordia di Celle sul Rigo, con sede in Celle sul Rigo (Siena);

642) Fraternita di misericordia di Piombino, con sede in Piombino (Livorno);

643) Associazione volontaria per la pubblica assistenza «Croce blu» - Castelfranco Emilia - Nonantola - San Cesario sul Panaro, con sede in Castelfranco Emilia (Modena);

644) «Associazione volontari di pubblica assistenza» di Campo nell'Elba, con sede in Campo nell'Elba (Livorno);

645) Fraternita della misericordia di Pomonte e Chiessi,con sede in Marciana (Livorno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1986

Il Ministro: VISENTINI

86A6852

ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 agosto 1986.

Proroga del termine di cui all'art. 1, lettera *a*), dell'ordinanza n. 713/FPC/ZA del 28 marzo 1986 concernente la presentazione dei progetti di riattazione degli immobili nei comuni della Sicilia orientale dichiarati danneggiati dai movimenti sismici del dicembre 1985 e gennaio 1986. (Ordinanza n. 794/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46;

Vista la propria ordinanza n. 713/FPC/ZA del 28 marzo 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 10 aprile 1986 concernente misure dirette a sopperire alle esigenze di riattazione dei comuni della Sicilia orientale dichiarati danneggiati dai terremoti del dicembre 1985 e gennaio 1986;

Viste le istanze inoltrate con note numeri 7904, 2682 e 3143 datate rispettivamente 25, 16 e 16 luglio 1986 e telegramma del 17 luglio 1986 con le quali i comuni interessati hanno richiesto la proroga del termine per la presentazione dei progetti di riattazione, fissato dall'art. 2, lettera *a*), dell'ordinanza n. 713/FPC/ZA del 28 marzo 1986, sopra citata, al 30 agosto 1986;

Vista la nota n. 1855/GAB in data 30 luglio 1986 con la quale la prefettura di Catania esprime parere favorevole in merito alle predette richieste di proroga, fino al 31 ottobre 1986, in considerazione della esiguità del termine utile per la presentazione degli elaborati progettuali, tenuto conto del periodo feriale di scadenza;

Ravvisata la opportunità di aderire alle cennate richieste;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il termine previsto dall'art. 1, lettera *a*), dell'ordinanza n. 713/FPC/ZA del 28 marzo 1986 relativo alla presentazione dei progetti di riattazione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del dicembre 1985 e gennaio 1986 nei comuni di Linguaglossa, Milo, Nicolosi, S. Alfio e S. Venerina è prorogato al 31 ottobre 1986.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A6859

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del vice consolato onorario in Brema (Germania)

Con decreto 9 agosto 1986 la sig.ra Inge Beutler, vice console onorario in Brema (Germania), con circoscrizione territoriale comprendente le città di Brema e Bremerhaven, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stata incaricata ad esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali;

b) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

c) rilascio e rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ufficio consolare di Amburgo;

d) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave e nazionalizzazione di natanti stranieri, esclusi provvedimenti disciplinari nei confronti del capitano e dell'equipaggio;

e) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

f) assistenza e concessione di sussidi ai connazionali;

g) operazioni di leva e servizio militare;

h) rilascio di procure speciali, atti sostitutivi di notariato ed autentiche di firma, con la esclusione di procure generali e atti di donazione;

i) notifiche di atti giudiziari ed amministrativi a cittadini italiani e stranieri.

86A6698

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di ingegneria:

tecniche della programmazione;

comunicazioni elettriche.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

geometria superiore.

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di medicina e chirurgia:

patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A6830

Vacanza di un posto di professore universitario di seconda fascia presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università «La Sapienza» di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università «La Sapienza» di Roma, è vacante la disciplina «storia degli ordinamenti degli Stati italiani» (ruolo professori seconda fascia), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla disciplina anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A6831

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. (Deliberazione 3 luglio 1986).

Il CIPI con deliberazione adottata nella seduta del 3 luglio 1986 ha ammesso alle agevolazioni del fondo i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sotto elencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

ALBERTO SASSI OFFICINE ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: automazione elettronica di argani per applicazioni civili.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 1986.

Luogo di esecuzione: Crespellano (Bologna).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.043.550.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1987.

A.M.A. - ATTREZZATURE MECCANICHE E AFFINI S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema di attrezzature flessibili per l'automazione dei processi di assemblaggi di rotabili ferroviari.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 1986.

Luogo di esecuzione: Bitonto (Bari).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 954.705.000 da imputarsi alla quota sud.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 20 novembre 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

A. MENARINI S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sviluppo e preindustrializzazione del farmaco 2 (Bifenil-4-IL) N (2-Dietilaminoetil) propionamide (Biprofenide).

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 aprile 1986.

Luogo di esecuzione: Firenze.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 1.563.925.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° maggio 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1990.

BOBBIO S.r.l., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova macchina Jacquard elettronica per l'esecuzione di disegni operati, su tessuti in genere.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 1986.

Luogo di esecuzione: Rovellasca (Como).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 460.114.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 gennaio 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

BOLDROCCHI S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: macchinari di nuova concezione per il trattamento di fluidi di impianti funzionanti in condizioni ambientali o di processo particolarmente critiche che debbono rispondere ad esigenze di elevata sicurezza.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 1986.

Luogo di esecuzione: Biassono (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 570.282.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1987.

CIBA-GEIGY S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: applicazioni terapeutiche innovative di specialità medicinali.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 1986.

Luogo di esecuzione: Origgio (Varese) - Milano - Crescenzago.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.432.355.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 24 maggio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

EFFER - COSTRUZIONI APPARECCHIATURE OLEODINAMICHE S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: rilevanti avanzamenti tecnologici di prodotto e di processo nel settore delle gru oleodinamiche, con particolare riferimento alle gru per autocarro e marine.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 1986.

Luogo di esecuzione: Castelmaggiore e Minervio (Bologna).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.801.974.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

ELECAR S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione, sviluppo e preindustrializzazione di un nuovo processo produttivo parzialmente automatizzato con l'ausilio di apparecchiature elettroniche destinato alla produzione di gruppi di sollevamento.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 1986.

Luogo di esecuzione: Castel San Giovanni di Piacenza.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.219.068.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 15 novembre 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 ottobre 1987.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'«indice di compatibilità finanziaria prospettica» di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

ENICHEM AUGUSTA S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo per la produzione di olefine dimere idrogenate.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 1986.

Luogo di esecuzione: Milano, Siracusa.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 2.098.000.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

FERRERO S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: progettazione e messa a punto di un impianto pilota per prodotti da forno con l'adozione di tecnologie innovative nella parte cottura e controllo computerizzato del funzionamento dell'intero ciclo produttivo.
Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 1986.
Luogo di esecuzione: Alba (Cuneo).
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 2.521.888.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° gennaio 1984.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

FOLLINA S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo sistema in continuo e flessibile per la produzione di semilavorati destinati all'industria del mobile con l'utilizzo di apparecchiature elettroniche a controllo digitale.
Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 1986.
Luogo di esecuzione: Refrontolo (Treviso).
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.929.428.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 20 giugno 1983.
Data prevista per la conclusione del programma: 20 giugno 1988.
Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'«indice di compatibilità finanziaria prospettica» di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

GIOMO S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo sistema integrato e flessibile per la produzione in continuo di mobili da cucina di diversa tipologia con impiego di linee di assemblaggio robotica utilizzanti speciali impianti e manipolatori meccanici automatici controllati da apparecchiature elettroniche e microprocessori collegate su rete locale ad un elaboratore centrale di controllo.
Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 1986.
Luogo di esecuzione: Refrontolo (Treviso).
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 3.997.533.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° giugno 1983.
Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1987.
Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'«indice di compatibilità finanziaria prospettica» di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

G. STEFANI S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: centri flessibili di bordatura e squadratura con unità di governo computerizzata a controllo numerico per lavorazioni di pannelli e bordi dritti ed a profilo destinati all'industria del mobile.
Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 aprile 1986.
Luogo di esecuzione: Thiene (Vicenza).
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 2.131.322.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 15 gennaio 1983.
Data prevista per la conclusione del programma: 30 gennaio 1987.

GUABER S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione nei processi di produzione degli estratti vegetali esenti da pesticidi e da metalli pesanti tossici.
Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 aprile 1986.
Luogo di esecuzione: Castello d'Argile (Bologna), Ozzano Emilia (Bologna).
Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo:
a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 955.530.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 3 marzo 1985.
Data prevista per la conclusione del programma: 3 marzo 1990.

ICAP INDUSTRIA CHIMICA S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di una nuova famiglia di polimeri acrilici in dispersione acquosa per la rifinitura del pellame.
Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 aprile 1986.
Luogo di esecuzione: Parabiago (Milano).
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 921.575.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° gennaio 1984.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

ISEA INDUSTRIA S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: studio progettazione e messa a punto di un nuovo processo produttivo e relativo impianto per la trasformazione dei film plastici utilizzati nel settore dell'imballaggio.
Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 1986.
Luogo di esecuzione: Carbonara Scrivia (Alessandria).
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.649.205.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° settembre 1984.
Data prevista per la conclusione del programma: 30 novembre 1987.

L'OROMECCANICA S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: automazione del processo di produzione del catename per oreficeria, mediante la realizzazione di una stazione modulare di lavorazione computerizzata con sistema di saldatura laser.
Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 1986.
Luogo di esecuzione: Bassano del Grappa (Vicenza).
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 1.937.100.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° gennaio 1985.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

MARCONI ITALIANA S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: studio e sviluppo di nuovi apparati numerici di telecomunicazione per reti di telefonia e telematica basati sull'impiego massiccio di tecnologie avanzate (fibre ottiche, componenti optoelettronici, circuiti VLSI, microprocessori).
Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 1986.
Luogo di esecuzione: Genova.
Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 8.056.248.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° gennaio 1984.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

OFFICINE MECCANICHE ATTREZZATURE PER CERAMICHE S.r.l. - O.M.A.C., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: utilizzo industriale delle microonde di frequenza 2450 e 915 MHZ per il riscaldamento selettivo dei materiali.
Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 1986.
Luogo di esecuzione: Pratissolo di Scandiano (Reggio Emilia).
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 349.933.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° settembre 1983.
Data prevista per la conclusione del programma: 28 febbraio 1987.
Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'«indice di compatibilità finanziaria prospettica» di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

OFFICINA MECCANICA G. PRANDI E C. S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: impianto automatizzato per la produzione mediante costruzione di film plastici biorentati.
Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 aprile 1986.
Luogo di esecuzione: Marano Ticino (Novara).
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.090.318.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° luglio 1984.
Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1986.

OFFICINE MECCANICHE VIMERCATI S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di nuovi dispositivi elettromeccanici, elettronici, di commutazione, di connessione e di illuminazione per il primo equipaggiamento auto, atti ad essere montati e controllati al 100% in automatico.
Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 1986.
Luogo di esecuzione: Pero (Milano).
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 372.882.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° settembre 1984.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

OFFICINE PADANE S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova gamma di carrozzerie per autobus.
Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 febbraio 1986.
Luogo di esecuzione: Modena.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 793.908.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 15 luglio 1984.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

P.G.S. S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo e preindustrializzazione di una famiglia di carrelli elevatori intelligenti e speciali ad alta portata.
Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 1986.
Luogo di esecuzione: Rovereto di Cadeo (Piacenza).
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 2.004.765.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° maggio 1985.
Data prevista per la conclusione del programma: 30 novembre 1987.

PRO.BIO.SINT. S.r.l., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: idrolisi enzimatica degli acidi nucleici, separazione e purificazione dei nucleosidi e dei nucleotidi, ottenuti mediante procedimenti cromatografici a scambio ionico concentrazione delle soluzioni acquose contenenti i prodotti così purificati mediante processi ad osmosi inversa.
Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 1986.
Luogo di esecuzione: Varese.
Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 329.891.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1988.

RAMCO CHEMICAL S.r.l., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuove tecnologie di trattamento per la protezione della corrosione della unità di distillazione del petrolio.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 aprile 1986.

Luogo di esecuzione: Vaiana di Vazia (Rieti).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 1.601.000.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 7 marzo 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 gennaio 1989.

SCHIAPPARELLI FARMACEUTICI S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione produttive nel settore dei farmaci della terapia cardiovascolare.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 1986.

Luogo di esecuzione: Torino.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1986, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.570.249.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 luglio 1989.

SERNAGIOTTO S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: automazione industriale con sistema di controllo generale per applicazioni speciali quali: gestione impianti di depurazione e condizionamento fanghi.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 1986.

Luogo di esecuzione: Casteggio (Pavia).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.872.981.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 7 novembre 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° ottobre 1987.

SICME MOTORI S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi motori elettrici a corrente continua.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 1986.

Luogo di esecuzione: Torino.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 551.867.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 10 novembre 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1988.

S.I.V. S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: parti ed apparecchiature ecologiche, ergonomiche ed innovative per il settore autoveicoli.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 1986.

Luogo di esecuzione: Volvera.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.375.712.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

SMALTERIE OSIO S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: rilevanti avanzamenti tecnologici nella gestione globale del processo industriale di smaltatura di articoli sanitari.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 1986.

Luogo di esecuzione: Osio Sopra (Bergamo).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 401.579.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° ottobre 1987.

STOLA ALFREDO & FIGLI S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: studio progettazione sviluppo di nuovi processi per la costruzione di modelli innovativi utilizzati per la fabbricazione delle scocche e dell'abbigliamento dell'automobile.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 1986.

Luogo di esecuzione: Grugliasco (Torino), Beinasco (Torino), Pianezza (Torino), Torino.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.484.555.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 18 dicembre 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 15 febbraio 1988.

TECNOMARMI MAIERA S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi processi produttivi per la realizzazione dei grandi lastre (2,5 × 1,2 M) antifiamma di marmo sottile incoerénte.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 1986.

Luogo di esecuzione: Inverso Pinasca (Torino).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 963.588.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1987.

Inoltre, il CIPI ha approvato le seguenti modifiche a programmi precedentemente ammessi alle agevolazioni del fondo:

Delibera adottata dal CIPI in data 12 giugno 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Officine elettromeccaniche trentine S.p.a., concernente: studio di un nuovo procedimento di carbonizzazione del legno e collaterale e consecutiva attivazione del carbone vegetale con produzione di «carboni attivi» da applicare nei processi ecologici di assorbimento in mezzi liquidi e/o gassosi. Recupero contemporaneo di catrami per l'estrazione di «cresato vagetale».

Modifica da apportare:

nome dell'impresa: Officine elettrochimiche trentine S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 13 febbraio 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Cugher serigrafica S.r.l., concernente: nuovi sistemi modulari e flessibili di automazione, movimentazione e controllo, per processi serigrafici e processi complementari.

Modifica da apportare:

nome dell'impresa: Cugher serigrafia S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 19 dicembre 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Nardi S.A. per costruzioni aeronautiche S.p.a., concernente: sviluppo di un sistema di comandi di volo primari con l'applicazione delle tecnologie Fly By Light.

Modifica da apportare:

nome dell'impresa: Nardi costruzioni aeronautiche S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 28 marzo 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Comet-Autoadesivi resine e affini S.p.a., concernente: utilizzo di elastomeri termoplastici di produzione nazionale per la formulazione di adesivi destinati alla produzione di film da protezione e di carta da mascheratura.

Modifica da apportare:

nome dell'impresa: Comet S.A.R.A. - Società autoadesivi resine e affini S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 19 dicembre 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Tema-Tecnica materiali attriti S.p.a. concernente: eliminazione dell'amianto dai materiali frenanti con recupero degli sfridi di lavorazioni e nuovi adesivi per l'incollaggio dei materiali frenanti senza amianto.

Modifica da apportare:

nome dell'impresa: Tema S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 19 dicembre 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società ICS - Industria composizioni stampate S.p.a., concernente: realizzazione di un nuovo separatore in polimero sinterizzato e goffrato per applicazioni in batteria di avviamento per autovetture e veicoli commerciali.

Modifica da apportare:

data di inizio del programma: 1° dicembre 1983;

data prevista per la conclusione del programma: 30 novembre 1986.

Delibera adottata dal CIPI in data 19 settembre 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Zinc industria S.p.a., concernente: impianto di zincatura per carpenteria pesante avanzato, controllato in gestione PLC centralizzata, in grado di controllare e correggere in tempi reali la temperatura e il titolo dei bagni di zinco di acido cloridrico per decappaggio e del bagno di flussaggio.

Modifica da apportare:

data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

Delibera adottata dal CIPI in data 10 luglio 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società La Mineraria S.p.a.concernente: sperimentazione messa a punto e sviluppo di un principio attivo costituito da policondensati umici attivi e loro derivati.

Modifica da apportare:

intestazione del programma alla società Miniera di Fragnè S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 13 febbraio 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Frigomeccanica industrie S.p.a.concernente: impiantistica di automazione industriale (flessibile ed integrata) ad intelligenza distribuita del ciclo di funzionamento dei centri di lavoro dotati di macchine ad iniezione per lo stampaggio di oggetti in materiale plastico.

Modifica da apportare:

nome dell'impresa: Frigomeccanica industriale S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 maggio 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Merloni igienico sanitari S.p.a. concernente: nuovi scaldacqua a controllo elettronico.

Modifica da apportare:

importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 2.010.036.000.

86A6238

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione all'adeguamento delle etichette dell'acqua minerale «Sorgente Flaminia - Nocera Umbra» e all'impiego di contenitori di polietilene tereftalato.

Con decreto del presidente della giunta regionale 7 agosto 1986, n. 415, la Nocera Umbra S.p.a., con sede in Caserta, è stata autorizzata ad adeguare le etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Sorgente Flaminia-Nocera Umbra», in comune di Nocera Umbra (Perugia), al decreto ministeriale 1° febbraio 1983 ed a produrre e mettere in vendita la medesima acqua minerale naturale che addizionata di anidrite carbonica, in contenitori di polietilene tereftalato Melinar B 90, Kodopak Pet 7352, Polyclear M 81 E, Vivypak della capacità di 1,5 e 2,0 litri.

Al decreto sono uniti gli esemplari delle etichette e dei bollini di spalla.

86A6679

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Trieste

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, numero 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la ministeriale prot. n. 4194 del 12 ottobre 1985, con la quale viene confermato a questa Università il posto di tecnico coadiutore presso l'istituto di idraulica e costruzioni idrauliche della facoltà di ingegneria, già coperto dal sig. Morelli de Rossi Paolo;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto tecnica presso l'istituto di idraulica e costruzioni idrauliche della facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, i diplomi di istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro i quali siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro i quali siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte sul prestampato allegato debitamente bollato o su carta legale contenente tutte le dichiarazioni prescritte, indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi di Trieste - Piazzale Europa n. 1, devono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della suddetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Nella domanda i candidati devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il quarantesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite (documento da allegare);

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) i titoli allegati alla domanda.

Dalle domande deve risultare altresì il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito. Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

I titoli oggetto di valutazione (titoli di servizio, attestati, diplomi, titoli di studio, ecc.) devono essere documentati nel bollo competente, all'atto della presentazione della domanda.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso in esame è composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 6.

L'esame consta due prove scritte, di cui una pratica con relazione scritta ed in una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta: descrizione, funzionamento, impiego, applicazioni, gestione, manutenzione dei microelaboratori elettronici.

Prova pratica con relazione scritta: stesura ed esecuzione di una procedura per l'elaborazione e la gestione di dati per applicazioni ingegneristiche;

prova orale: didattica con il personal computer; grafica con il calcolatore; discussione sugli argomenti oggetto delle due prove precedenti.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti in lingua inglese.

Art. 7.

Le prove si svolgeranno con il seguente calendario:

Prima prova scritta: 6 novembre 1986, ore 9.

Prova pratica con relazione scritta: 7. novembre 1986, ore 9, presso l'istituto di idraulica e costruzioni idrauliche, via Alfonso Valerio n. 10, Trieste.

Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che abbiano riportato almeno una media di 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse. Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano far valere i titoli di preferenza alla nomina in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444), son tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della preferenza, è di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi di Trieste - Piazzale Europa n. 1.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine stabilito.

Art. 9.

Esaurite la procedure concorsuali l'idoneo del concorso sarà nominato tecnico coadiutore di ruolo in prova presso l'istituto di idraulica e costruzioni idrauliche della facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste, con diritto al trattamento economico previsto dalla vigente normativa.

L'idoneo sarà immesso in servizio in attesa della regolarizzazione della documentazione di rito, di cui al successivo art. 10 del presente bando e salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ricusasse il visto sia sul decreto di approvazione degli atti del concorso sia sul decreto di nomina.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto verranno comunque compensate.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine il vincitore sara nominato in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale istituita ai sensi dell'art. 5 della legge n. 808/77 su proposta del diretto superiore. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sara prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennita prevista dalle norme vigenti.

Il vincitore non potrà ottenere il trasferimento ad altra Università entro i primi cinque anni di servizio.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento nei loro confronti dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati, pena la decadenza dalla nomina, a presentare al rettore di questa Università, entro il termine di un mese dalla data di immissione in servizio, i sottoelencati documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato di identità con firma autenticata;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

7) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

8) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 482/68, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido — per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione — non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 837/56.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Tali documenti, redatti in bollo, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati che siano dipendenti di ruolo statali sono tenuti a presentare o a spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai punti 6) e 8), nonché una copia dello stato matricolare integrale.

I documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 8), come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai punti 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre la domanda di ammissione al concorso.

La documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile potrà essere regolarizzata entro trenta giorni a pena di decadenza.

Art. 11.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti, tramite la ragioneria regionale dello Stato, per la registrazione.

Trieste, addì 13 dicembre 1985

Il rettore: FUSAROLI

Registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Trieste, addì 24 febbraio 1986
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 339

Marche da bollo

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di Trieste

Riservato all'ufficio	N. Concorso	└┴┴┴┘
	Codice carriera	└┴┴┴┘
	Scadenza concorso	....

Parte da compilarsi a cura del candidato
(a macchina o a carattere stampatello)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami/titoli ed esami/titoli, a n. .... post..... di ....
.... in prova presso ....

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto risulta compilato nei seguenti riquadri *A*, *B*, *C* e *D*.

QUADRO *A*

Cognome..

Cognome da coniugata..

Nome...

Data di nascita └┴┘└┴┘└┴┘ (gg mm aa)

QUADRO

1 Cognome ....

Cognome da coniugata ....

Nome ....

2 Sesso (M/F) |__|

3 Luogo di nascita ....

4 Data di nascita |__|__|__|__|__|__|
gg mm aa

5 Eventuale possesso titolo di elevazione del limite di età (si/no) (se si, indicare ed allegare titolo/i) |__|__|

....

....

6 Comune di residenza ....

7 Residenza (via, piazza, numero civico, ecc.) ....

....

8 Cittadinanza italiana (si/no) |__|__|

9 Comune di iscrizione nelle liste elettorali ....

Motivi di eventuale non iscrizione nelle liste elettorali ....

....

10 Precedenti penali (no/si) (se si, indicarli tra le «annotazioni integrative») |__|__|

11 Titolo di studio posseduto ....

Denominazione istituto o università presso cui è stato conseguito ....

....

.... Anno di conseguimento |1|9|__|__|

12 Posizione militare (da dichiarare solo se candidato di sesso maschile) ....

....

13 Impiegato — attualmente o in passato — presso pubblica amministrazione (si/no) |__|__|

Se si, ha prestato i seguenti servizi:

....

....

....

....

....

14 Eventuali precedenti rapporti di impiego cessati per destituzione, dispensa o decadenza ex art. 127, lettera *d)*, del testo unico (no/si)

|__|__|

QUADRO *C*

Recapito delle comunicazioni relative al concorso (*) (via, piazza, numero civico, ecc.)..

....

Comune del recapito delle comunicazioni (c.a.p., città, provincia)..

Telefono (prefisso-numero) |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|

(*) *Solo nell'eventualità di recapito presso altri,* indicare i dati relativi alla persona presso cui si vogliono avere le comunicazioni inerenti al concorso.

QUADRO *D*

Elenco titoli allegati (nel caso di concorsi per titoli ed esami o per titoli):

....

....

....

....

....

Annotazioni integrative della domanda di partecipazione da apportarsi a cura del candidato relativa alle voci:

....

Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le eventuali variazioni del recapito per le comunicazioni relative al concorso.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l'amministrazione non risponde per eventuali disguidi postali, né per la mancata comunicazione — da effettuare con le modalità previste dal bando di concorso — dell'eventuale cambio di residenza o del recapito delle comunicazioni, indicati nella presente domanda.

(luogo) (data)

(firma da autenticare)

(Spazio per l'autenticazione della firma)

86A6704

Concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Cassino

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di ingegneria per il gruppo di discipline sotto indicato:

gruppo di discipline n. 117 . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - via Marconi 10 - 03043 Cassino, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'Università degli studi di Cassino.

86A6787

Concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Catania

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per un posto di ricercatore universitario presso la seguente facoltà e per il gruppo di discipline sottoindicato:

Facoltà di ingegneria (posti 1):

gruppo di discipline n. 121 . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 20 febbraio 1982, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - ufficio del personale - 95100 Catania, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al predetto ufficio del personale della medesima Università.

86A6788

Concorso a nove posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Urbino

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per nove posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà e per i gruppi di discipline sottoindicati:

Facoltà di lettera e filosofia (posti 4):

gruppo di discipline n. 29. . . . . posti 1
gruppo di discipline n. 31. . . . . » 1
gruppo di discipline n. 39. . . . . » 1
gruppo di discipline n. 55. . . . . » 1

Facoltà di magistero (posti 5):

gruppo di discipline n. 4. . . . . posti 1
gruppo di discipline n. 29. . . . . » 1
gruppo di discipline n. 32. . . . . » 1
gruppo di discipline n. 36. . . . . » 1
gruppo di discipline n. 51. . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 20 febbraio 1982, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - ufficio del personale docente - via Saffi n. 2 - 61029 Urbino, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al predetto ufficio personale docente dell'Università medesima.

86A6789

REGIONE MOLISE

Concorso a due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale presso l'unità sanitaria locale n. 1, riservati alle categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale, a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale n. 1, riservati alle categorie protette di cui la legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il bando di concorso integrale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 17 del 15 settembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio affari generali - personale dell'U.S.L. in Venafro (Isernia).

86A6890

REGIONE LIGURIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 18

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 18, a:

due posti di coadiutore sanitario servizio salute mentale;
due posti di aiuto disciplina radiologia diagnostica;
un posto di aiuto disciplina cardiologia.

Si precisa che per i posti suindicati il rapporto di lavoro è a tempo pieno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Chiavari (Genova).

86A6881

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 2

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 2, a:

un posto di veterinario collaboratore - area funzionale della sanità animale e dell'igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

tre posti di chimico collaboratore;

un posto di biologo collaboratore;

un posto di operatore professionale collaboratore - perito industriale chimico, nell'ambito del personale di vigilanza ed ispezione;

due posti di assistente tecnico - perito industriale elettronico;
due posti di assistente tecnico - perito industriale elettrotecnico;
due posti di collaboratore amministrativo - area giuridico-amministrativa.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I bandi sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione n. 101 del 21 agosto 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Piacenza.

86A6795

Selezioni pubbliche a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 2

Sono indette pubbliche selezioni, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 2, a:

un posto di operatore tecnico addetto ai servizi sanitari;
un posto di operatore tecnico coordinatore di guardaroba.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il bando di selezione pubblica è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 110 del 21 agosto 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Piacenza.

86A6796

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 24

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 24, a:

due posti di tecnico di radiologia medica - collaboratore;
un posto di O.P. di prima categoria coordinatore del personale infermieristico (capo-sala).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Budrio (Bologna).

86A6799

REGIONE PIEMONTE

Concorso a posti di personale varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 50

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 50, a:

un posto di operatore tecnico coordinatore (cucina e mensa);
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Gattinara (Vercelli).

86A6870

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 75/11

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 75/11, a:

P.M.I.P. di Milano:

un posto di ingegnere;
due posti di chimico collaboratore;
un posto di operatore professionale coordinatore (perito chimico);
cinque posti di operatore professionale. collaboratore (perito chimico);
un posto di operatore professionale collaboratore (perito elettronico o elettrotecnico);
sette posti di operatore professionale collaboratore (tecnico di laboratorio);
due posti di operatore tecnico.

U.O. TSLL:

un posto di operatore professionale collaboratore (assistente sanitario);
un posto di operatore professionale collaboratore (personale di vigilanza e ispezione).

Centro psico-sociale:

un posto di psicologo collaboratore;
quattro posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale).

S.I.M.E.E.:

un posto di operatore professionale collaboratore (logopedista).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi di concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 36 del 3 settembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Milano.

86A6838

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 59

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 59, a:

un posto di coadiutore sanitario da assegnare in base alle esigenze al servizio di base per l'attività pediatrica ed alla sezione di pediatria;
un posto di aiuto C.O. di pediatria da assegnare in base alle esigenze intra ed extra-ospedaliera alla sezione di pediatria presso l'ospedale di Vaprio d'Adda ed ai servizi territoriali;
due posti ai assistente medico dell'area funzionale di chirurgia (un posto alla divisione di chirurgia generale del presidio ospedaliero di Vaprio d'Adda e un posto al servizio di anestesia e rianimazione);
due posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Cassano d'Adda.

86A6651

ISTITUTO «G. GASLINI» DI GENOVA-QUARTO

Concorso ad un posto di operatore professionale collaboratore assistente sanitaria visitatrice

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale collaboratore - assistente sanitaria visitatrice.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova-Quarto.

86A6802

OSPEDALE «SAN GERARDO» DI MONZA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario ospedaliero - area funzionale di medicina - disciplina di malattie infettive;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di chirurgia - disciplina di urologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di medicina - disciplina di neuropsichiatria infantile;

un posto di assistente medico - area funzionale di medicina - disciplina di pediatria per la divisione di patologia neonatale;

un posto di assistente medico - area funzionale di medicina - disciplina di ematologia;

un posto di assistente medico - area funzionale di medicina - disciplina di medicina generale (seconda divisione);

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - logopedista;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica;

un posto di assistente tecnico;

un posto di direttore amministrativo;

un posto di farmacista dirigente.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Monza (Milano).

86A6797

OSPEDALI «GALLIERA» DI GENOVA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto corresponsabile presso la divisione di neurochirurgia;

un posto di aiuto corresponsabile presso la seconda divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente presso la divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente sanitaria visitatrice;

due posti di capo sala.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

86A6835

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

dieci posti di vigilatrice d'infanzia;

quattro posti di assistente presso la divisione di neurologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

86A6836

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 207 del 6 settembre 1986, pubblica il seguente avviso di concorso:

Azienda farmaceutica municipalizzata di Bologna: Concorso pubblico per farmacista collaboratore.

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 8 agosto 1986 recante: «Determinazione dell'indennità di carica spettante ai presidenti, vice presidenti, amministratori e sindaci delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di prima categoria». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 del 12 agosto 1986).

Nell'allegato al decreto citato in epigrafe, nel 4° gruppo dimensionale dove è scritto: «*Cassa di risparmio* di Lucca», leggasi: «*Banca del monte* di Lucca».

86A6695

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	90.000
- semestrale	L.	50.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	180.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	75.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	285.000
- semestrale	L.	160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	82.000
Abbonamento semestrale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221